

APPUNTI
SULLE CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE
DELLA FIUME D'ALTRI TEMPI.

Fonte ricca di notizie per chiunque voglia trattare delle condizioni della nostra vita cittadina nei tempi che furono, sono i libri dei cancellieri, il più antico de' quali incomincia col 1437, e lo Statuto Ferdinando del 1530. Quindi, anche per farci un'idea di quello che si facesse una volta per la salute fisica dei cittadini, dobbiamo rivolgerci a quei grossi volumi polverosi fidi custodi della nostra piccola storia comunale.¹⁾

Se si pensi che la *terra di Fiume di S. Vito* per secoli e secoli fu ristretta nell'ambito dell'odierna città vecchia, tra il Corso e via del Castello, tra via del Municipio e via del Fosso, che la piazza per antonomasia era l'odierna piazzetta delle erbe, che la via principale era la calle dei Canapini, se si pensi alla canalizzazione rudimentale d'allora, alle condizioni del fosso che circondava le mura della terra, si capirà facilmente come i nostri bisnonni, ed era male comune di quell'età, in fatto d'igiene non fossero molto meticolosi.

La pubblica nettezza era affidata — come ce l'attesta l'antico statuto, che non fa altro che codificare le usanze inveterate — al satnico, come al capo della polizia comunale,

¹⁾ Osservo che in questo e negli altri articoli che pubblico in questo bulletino le notizie ch'io do non vogliono e non possono essere complete. Attingo allo Statuto Ferdinando, al primo libro dei cancellieri, il quale possiede un indice, incompleto però, fatto dal Kobler, e soprattutto agli atti che, nel riordinamento dell'archivio mi passano per le mani. Certamente, avendo il tempo di sfogliare con qualche attenzione gli altri libri dei cancellieri e i volumi dei protocolli capitani, queste note sarebbero molto più esaurienti.

ai capi delle quattro contrade, ai banditori del comune e ai facchini. Ed ecco le disposizioni d'indole igienica contemplate dallo statuto:

i capi delle quattro contrade „debbono far attenzione a che le loro contrade vengano spazzate *ogni settimana*, e precisamente ogni sabato, eccettuati i mesi d'autunno e d'inverno, nei quali si faccia la pulizia secondo il criterio dei signori capi, purchè non passino venti giorni, nel qual termine le contrade debbano essere spazzate“ (I, 8);

„sia tenuto il detto banditore a far spazzare ogni settimana nel giorno di sabato la loggia e la piazza del comune fino alla porta del mare, sotto pena di 4 soldi per ogni volta che sarà negligente, la qual pena dev'essere riscossa dal satnico, o pure sia tenuto il satnico a farla spazzare dallo stesso banditore a conto del salario di lui“ (I, 12);

„... nessuna persona osi o presuma gettare dall'alto o dal basso acqua netta o sporca, o altre immondizie, sulle pubbliche strade sotto pena di quaranta soldi per ogni contravventore e ogni volta. Così nessuno ardisca tener letame o altre immondizie davanti alla casa o sulle strade pubbliche o presso qualche pozzo o sulla piazza del comune sotto la pena predetta. Ma ognuno debba portare o far portare tutte le immondizie alla riva del mare e gettarle fuori del ponte a ciò ordinato...“ (III, 48);

„... nessuna persona di qua o di fuori osi o presuma di tenere porci o troie i quali o le quali vadano girando o vagando per la Terra di Fiume, sia di giorno sia di notte, oppure per gli orti della terra, sotto pena di soldi venti...“ (II, 3);¹⁾

„... nessun pellaio o calzolaio o altro che lavori le pelli possa nè debba tenerle a disseccare nella piazza del comune o nelle strade vicine alla detta piazza, e chi contravverrà cada nella pena di 20 soldi per ognuno e ogni volta... Similmente

¹⁾ Una disposizione simile la troviamo nel I° *liber civilium*: „Quod nulla persona cuiuscunque conditionis existat et teneat aliquem porcum audeat vel presumat dimittere extra domum siue curiam. Et quicumque interficere possit omnem et singulum porcum ubicunque inuenerit extra domum et curiam eius qui tenebit porcum sine aliqua pena.“ (29 luglio 1438).

nessuna persona debba lavare panni o cose sporche o tenere immondizie o letame presso i pozzi d'acqua della Terra di Fiume o nelle pubbliche strade...“ (IV, 4).

„...i facchini... sian tenuti a spazzare gratis, insieme col precone del comune, la loggia e la piazza del comune fino al ponte ogni sabato od ogni qualvolta saranno richiesti dal satnico, dal quale due degli iscritti nella lista debbano essere scelti ogni sabato secondo l'ordine come saranno iscritti, e chi ricuserà cada ogni volta nella pena di quattro soldi che gli sian tolti di fatto dal satnico del comune.“ (IV, 15).

E pare che queste disposizioni, senza aggiunte o mutamenti notevoli, siano rimaste in vigore fino a tempi a noi abbastanza recenti, fino a che, cioè, intorno alla metà del secolo XVIII fu istituita un'apposita „commissione di polizia e pubblica sicurezza“ a simiglianza d'un'analogo esistente a Trieste, che fu sempre per Fiume una specie di sorella maggiore.

In quel torno infatti la città nostra vide la prima volta aggirarsi per le sue viuzze tortuose un carro per le spazzature, e ciò per iniziativa del governo imperiale, dal cui rappresentante G. F. de Gerliczi pervenne ai giudici un atto di data 4 marzo 1754 il quale diceva: „Per conseguire il fine a cui tende il regolamento della Polizia di questa Città si rende necessario, che à spese della Cassa Pubblica venghi appostato un Carro, quale due volte per Settimana e più frequente secondo l'esigenza, giri per le Pubbliche Strade, per caricare il Lettame, ed altre immondezze che fossero raccolte, ò sparse per le medesime col trasportarle fuori di Città, in sito che dal Nob. Sig.r Deputato Commissario sarà indigitato...“

Di quell'anno stesso è un regolamento di polizia che vale la pena di riprodurre per intero:

„Sistema per la Polizia della Città di Fiume, inhesivo alla Clem: ma Ces: a Rissoluzione, e coherente al Sistema formato per Trieste da quella Ces: a Reg: a Commissione in tal Materia deputata, per la nettezza della detta Città, da pubblicarsi d'ordine del Ces: o Reg: o Consesso Politico-Commerciale Clementissimamente istituito nella Città, e Portò Franco di Fiume.

1.mò Sarà incombenza delli Sig.i Giudici Rettori d'accudire alla separazione e conservazione del Lastrico della Città, a Spese del Pubblico.

2.ò Incomberà parimente alli medesimi far nettare una volta ogn'anno tutto il fosso della Città per dar libero il Corsso all'acqua, ed impedire i Ristagni.

3.ò Tutti li Padroni delle Case maggiori, e mezzane situato nella parte inferiore, e superiore della Città, le quali fin ad ora non sono proviste di proprij s: v: condotti, e di Schaffe per l'immondezze, siano tenuti a farli fare a loro Spese nel termine perentorio di giorni 15: Sotto pena di Fiorini 25: da esigersi ogni otto giorni dopo Scorso il termine sinoche saranno fatti.

4.ò All'incontro gl'abitanti nelle minime casette, Siccome nelle Baracche sproviste di Simili condotti, siano tenuti tenere arnasi cuoperti per l'immondezze, e a proprie spese trasportarle fuori dell'abitato nel Mare sinoche altrimenti sarà provveduto.

5.ò Tutti li Padroni, e respettivè affittuali delle case, e Botteghe entro e fuori della Città siano tenuti una volta la settimana almeno, cioè il Sabbatho far scuopare la polvere, e sbratate il fango dinanzi le loro Case e Botteghe sotto pena di Fiorini 3: per ogni volta E mancando questi di fare la loro Obbligazione debbano Supplire li Facchini a tal'oggetto da destinarsi con il braccio ordinario della Communità, facendosi pagare per la loro mercede dai transgressori a raggione di Soldi cinque per ogni passo quadrato di strada, per la qual mercede sarà loro concessa pronta esecuzione.

6.ò Li Vicoli esistenti frà due case contigue dovranno dalli Padroni delle medesime a spese loro proprie essere nettati, e l'Introito con muro dell'altezza d'un huomo, assieme con la necessaria Porta chiudersi, e le finestre, che riguardano i stessi Vicoli con gratte di fil di ferro ben spese provvedersi affine di Scansare ogni gettito dell'immondezza.

7.ò La Commissione della Polizzia consistente nelle Persone delli Nobbi Sig:ri Giudici Rettori Sotto l'inspezione del Nob: Sig:r Orlando Consigliere di questo Ces.o Reg.o Consesso dopo pubblicata la presente attenderà accuratamente, ed averà costante cura, acciò in avvenire non venghi gettato, spanto o scaricato alcun Sporchezzo Sopra le Strade pubbliche, ed esiggerà dalli Contrafattori ogni volta la pena di Fiorini 25:, a condizione però.

8.ò Tal pena s'esiggerà da Proprietario, o affittuale ogni qual volta non si potesse venire in cognizione del transgressore, mà in caso si risaperà il Transgressore, si procederà contro il medesimo Secondo le circostanze anco con la condanna corporale.

9.ò Nessuno ardisca tener animali immondi, ed altre Bestiame (a riserva di Cavalli) nella città, specialmente i primi nei Cantoni delle Strade sotto pena d'effettiva Confiscazione in caso di Contravvenzione.

10.ò Sotto pena di Condanna corporale dovranno li Capi Facchini attendere che S: V: il Lettame delli Cavalli non resti per le strade.

11.ò Il terreno avanti la Città trà la Baracca delle Misure pubbliche, ed il Magazzino Camerale de' Sali, specialmente il Canale a piè del medesimo Magazzino, sia nettato ogni Sabbatho, raccolto, e trasportato via il fango, e S: V: il Lettame de' Cavalli, a spese di quelli che se ne prevalgono del medesimo.

12.º Nessuno ardisca gettare sulle strade Pubbliche, ne sul Lido del Mare, ne meno nel Mare stesso Tartarughe, ed altri animali morti, mà questi ogni volta debbano essere sotterrati, ed il Contrafattore sia obbligato alla pena di Carantani 17.; o sia una pezzizza per ogni capo, ed altra ad arbitrio.

13.º Essendo le presenti macchine, o sia Torchi da Oglio provviste da necessarij rispettivè canali sotterranei per ricevere l'acqua Sporca, e le Morchie, Quindi chiunque in avvenire vorrà fare l'Olive privatamente in casa, Sia e debba essere tenuto avere gl'arnasi recipienti la detta acqua sporca, e poi ogni volta a proprio costo trasportarla fuori nel Mare Senza lasciarla scorrere per le strade Sotto la detta pena di Fiorini 25:

14.º Sia una volta per Sempre interdetto alle Taverne entro, e fuori della Città il far fuoco, e cuccinare sulla strada innanzi le cantine sotto pena di Fiorini 25: ed altra afflittiva del corpo ad arbitrio.

15.º Non sia lecito agl'abitanti nella parte Superiore della Città di tener amucchiato, nei angoli della Strada, ne tampoco in quei Casali, i quali l'osservano, il S: V: Lettame, ne altra immondezza; intanto nel termine perentorio di giorni otto i più vicini Siano obbligati a trasportarlo fuori di Città al luogo solito del deposito del Lettame a proprie spese sotto pena di Fiorini 25: ed altra corporale ad arbitrio.

16.º Relativamente al punto primo incomberà alla Deputata Commissione di far quanto prima governare lo Lastrico delle strade e stradelle nella detta parte Superiore della Città, a riflesso particolarmente del pericolo che ne corrono i Rev.di Sacerdoti nell'Amministrazione dei SS.ti Sacramenti agl'Infermi.

17.º Incomberà parimente all'accennata Commissione provvedere alcuni Guardiani, i quali a proporzione della circostanza, e Denuncie Siano riconosciuti, acciocchè mediante questi gl'abitanti venghino tenuti in una Costante Soggezione, e che a queste, ed altre Simili contro la Polizzia occorrenti inconvenienze venghi a tempo ovviato.

Da questo regolamento vediamo che, date le condizioni della città e il tempo, si tratta di cencinquant'anni fa, e il governo e il comune facevano quanto allora era possibile perchè fosse degnamente provveduto all'igiene pubblica. Notizie più minuziose a proposito possiamo trarle da una relazione fatta dall'assessore Francesco Saverio de Orlando, preposto alla Commissione di polizia, che riproduco in appendice.

* * *

Per le condizioni stesse delle antiche città murate, molto più frequenti che non ora erano le epidemie, i contagi, e delle misure contro di essi, benchè molto rudimentali, le prendevano

pure i nostri maggiori, limitandosi almeno ad isolare dal loro commercio i luoghi infetti. Quando poi non sapevano proprio a qual santo votarsi, si rivolgevano a Dio, ordinando processioni e solenni „Te Deum“, con qual vantaggio della salute pubblica è facile immaginare.

La solita antica fonte, il primo (per noi) libro del cancelliere, ci dà notizia di alcune di queste disposizioni. Da questo appunto rileviamo un deciso del consiglio del 10. XI. 1448 che proibiva ai consiglieri, sotto pena di cinquanta lire, di proporre l'accoglienza entro le mura cittadine di persone provenienti da luoghi infetti da peste.

Due secoli e mezzo più tardi la reggenza di Graz in nome di Lepoldo I mandava ai giudici un vibrato rescritto contro il loro agire che metteva in pericolo la salute della città. Dice la traduzione contemporanea dell'atto tedesco:

... noi habiamo con nostro disgusto inteso come uoi Buhari e Segnia, contro le nostre reiterate inhibitioni, con Ragusa come luoco notoriamente impestato anche senza circospezione praticate, essendo da sopradetto luoco di Ragusa come anchora Puglia, Dalmacia e Segnia la ariuate Barche et huomini per un poco d'interesse cioè p un paro di cechini anzi per un staro di frumento, è altra biaua con pocha anzi solam.te con due o tre giorni di contumacia liberam.te et inconsideratam.te adnesso et lasciato praticare.

Per qual successo le nostre genti è prouincie in massimo pericolo d'esser banditi, et sospeso il traffico hauete posto et con qsto un insopportabile danno ci hauete aporato.

... fratanto... alli due primi alla salute... con comination d'aresto se fossero renitenti dobbiate agiungere... secondo le nostre ordinationi debbano essatam.te attendere et inuigilare, e tutte le altre precautioni adoperare et meter in esecuzione, et contro li trasgressori con pena di uita procedere. (Graz, 9 aprile 1691).

Numerosi atti dell'archivio dimostrano come in tali riguardi si mantenesse una continua vigilanza, e appena giungeva al governo centrale la notizia del contagio sviluppatosi in paesi o regioni che si trovavano in qualche relazione con gli stati ereditari austriaci si diramavano circolari per tutte le provincie raccomandando la massima cautela e vigilanza.

Ma naturalmente, malgrado tutte le precauzioni, avveniva, come avviene anche ora e avverrà sempre, che il contagio si sviluppasse. Di gravi pestilenze scoppiate a Fiume ne' secoli

passati non s'hanno notizie, salvo la peste del 1599, di cui parla il Kobler nel suo terzo volume a pag. 30 e per la quale sembra perissero 300 persone, e un'epidemia scoppiata nel 1740 accennata in una querela sporta due anni dopo dal protomedico Saverio Graziano còntro il mercante Giambattista Bilfan. Che specie di contagio fosse quest'ultimo non risulta chiaramente dalle parole del dott. Graziano; egli parla d' „una Influenza di male maligno, di cui giornalmente pericolavano la Vita da Trecento e più Pazienti.“

Oltre alle accennate, in un atto del 17. VII. 1764 si parla di „due grassanti di questo e del passato anno epidemie,“ ma quali esse fossero non ci è dato di determinare; e in una istanza del chirurgo Nicolò Alvise Patuna del 28. X. 1776 si rammenta un' „influenza di Vajole, Morbilo e di febri acute e Maligne“, diffusasi alla fine dell'estate del 1774, e durante la quale morì anche il medico Giuseppe Rinaldi.

Ed ora che il dott. Saverio Graziano, il Patuna e il Rinaldi m'han condotto a parlare de' medici, mi fermerò un po' a discorrere di loro, della loro opera e delle condizioni in che si trovavano, indugiandomi soprattutto su quelli del secolo XVIII, de' quali gli atti dell'archivio ci danno maggior copia di notizie.

Il più antico nome di medico che troviamo nei „libri civilium“ è quello di Maestro Jacopo di Giorgio da Venezia. Lo troviamo nominato in uno strano documento: si tratta di un patto stretto tra lui e un ammalato, Nicolò Rheinthal, il 23 agosto 1440. L'ammalato pagherà al medico sedici buoni ducati d'oro, e precisamente otto subito dopo la guarigione e gli altri otto dopo il giorno di S.ta Margherita, se fino allora non sarà ricaduto nel male, nel caso di ricaduta però, e non per propria colpa, il medico dovrà curarlo gratis.¹⁾

¹⁾ Il testo originale del contratto è il seguente:

Die XXIII ms Augusti in publica platea tre Fluis S.ci Viti pntib dno psbro Gaspere cresolich Ada[m] Antonij de Firmo georgio Agatich oib hitat dce tre Fluis tt adh uocatis & rogat ac al Ibique Magr Jacobus ser georgij de Venetijs facit tale pactum et concordiu[m] cum Nicolao raintaler vz q deus magr Jacobus debeat medicare & lib[er]are pfatu[m] Nicolau[m] de vulnerib & i[n]firmitate quos patitur i[n] tibia p ducatis sexdecim auri

Il 23 febbraio 1444 veniva da Venezia a Fiume per prendervi stabile dimora ed esercitarvi la chirurgia il Maestro Tomaso. Accenni a medici ne troviamo anche nei successivi libri dei cancellieri. Rileviamo da questi che nel 1529, 30 e 31 Antonio Senato d'Ancona, era fisico salariato dal comune; nel 1544 si parla di un Galeazzo Serner e d'un Francesco Liciniani; nella seduta del consiglio del 16 marzo 1593 si concedeva al fisico salariato Francesco Gandino il domandato licenziamento dalla condotta. Nel 1685 esercitava a Fiume l'arte medica il dottor Rocco Vitnich.

Un bel tipo dovette essere il dottor Francesco Bettini, il quale il 16 novembre 1696 aveva presentato un'istanza per essere ammesso alla cittadinanza fiumana, non soltanto, ma anche al consiglio. I consiglieri però non lo volevano a compagno per certi imbrogli di non so che trafugamento d'atti e per la sua vita privata poco morale, essendo egli stato processato un paio d'anni avanti dietro querela di Anna Cristiana sua serva, ch'era dovuta „partire dal suo Seruitio per conservare la sua honestà, contro la quale egli machinaua, seruendogli per esempio questo praticato haueua con altre et specialmente con Margarita Catucci.“ Un'altra querela gli fu sporta dalla serva medesima perchè „fra le porte di questa città l'hauesse assalita con pugni, et calzi mal trattata ad effusione di Sangue, uolendola uiolentare alla continuatione di suo seruitio.“ Sembra però che malgrado l'opposizione dei consiglieri egli abbia finito con l'ottenere l'ambito seggio in consiglio.

boni & iusti ponderis quor[um] ducator[um] sexdeci[m] habere debeat ducatos octo confestim cu[m] deus Nicolaus fuerit sanus et alios ducatos octo debet depositare apud que[m]dam viru[m] fidedignu[m] usque ad festu[m] Sae Margarite px futur[um]. Et si interi[m] pfatus Nicolaus i[n]columnis pmanebit usque ad decem terminu[m] hoc e[st] q[uod] i[n]firmitas no[n] euigilabit[ur] in decem terminu[m] pfatus Magr Jacobus hre debet deos octo ducatos intelligendo q[uod] si i[n]firmitas euigilaretur defectu ipius Nicolai ite[m] tn Magr Jacobus habe[re] debet i[n]tegra[m] solutione[m]. Sed si euigilaret[ur] q[uod] absit i[n] decem terminu[m] sine defectu ipius Nicolai pfatus Magr Jacobus ten[ebit] ipm curare & lib[er]are ut e[st]. Ide[m] tn Nicolaus debet decem magrum Jacobu[m] aduisare suis literis de Euivigilatio[n]e infirmitatis & permute sibi mederi p quib[us] omnib[us] & singlis scis sic firmit[er] obseruandis attendendis & adimplendis ad unguem obligau[it] om[n]ia sua bona mobilia & immobilia pntia & fut[ura].

Sappiamo dagli atti degli Agostiniani che nel 1711 esercitava la medicina a Fiume il dottor Giuseppe Rochi, il quale nomina tra i suoi predecessori un dott. Gladich e un Rastelli morto nel 1704.

Nel 1738 era protomedico della città il dott. Gennaro Cavaliere napoletano, la cui nomina veniva eccezionalmente confermata e tollerata „come cosa già fatta“ dalla reggenza di Graz. Da ciò vediamo, quanto apparisce anche da numerosi altri atti, che cioè i cittadini esteri venivano regolarmente esclusi anche dagli uffici comunali; e a questo proposito è interessantissimo un ordine dell'i. r. intendenza di Trieste di data 5 febbraio 1753 che richiedeva addirittura un riconoscimento dei diplomi dei medici esteri, mediante un esame in un'università dell'impero.

„... gleichwie jenen Doctores Medicinae — dice l'atto — welche auf allerhöchst derselben Universitaet zu Wien den Gradum Doctoratus Ordnungs-mässig erhalten, nicht allein alda, sondern auch in all übrigen dero Erblanden ohne mindeste Hindernuss ad Praxim zu lassen seynd: also auch in dem gesamtten dieser K. K. Commercial-Intendenza untergebenen Littorali zu denen Phisicats-Stellen. u. ad Praxim medicam Niemand von denen auf Fremden Auslands-Universitaeten graduirten Medicis annehmen, sond wann allenfalls fremde Medici zubestellen seynd, selbige auf eiren doren Erblanden Universitaeten examiniren, u. graduiren zu lassen, angehalten werden sollen.“

Dal 1737 esercitava la chirurgia Nicolò Patuna, che si trovava in città già dal 1723, nel qual anno v'era giunto insieme col padre pure chirurgo.

Sappiamo che nel 1740 era medico primario del comune Saverio Graziano, del quale abbiamo notizie più ampie. Egli era nato ne' primi mesi dell'anno 1702, poichè il 18 aprile del 1768 si trovava ad avere di 65 in 66 anni, non a Fiume però, dov'era giunto soltanto nel '40 quand'era stato nominato medico primario. Doveva essere persona d'un certo valore, perchè aveva pubblicato a Vienna nel 1755 un'opera di medicina, che aveva ottenuto le lodi del „gran letterato e saviissimo professore di medicina l'Ill.mo Sig. Baron Van Swieten medico della Sacra Maestà di nostra Imperatrice Regina.“ Dall'anno della sua nomina egli percepiva trecento ducati di lire sei all'anno a' quali ne furono aggiunti altri cinquanta per

l'alloggio. Ora nel '56 egli domanda un primo aumento di stipendio, perchè „tutta la summa unita insieme non ascende a fiorini quattrocento; quando che in Trieste quel Pubblico pagava quattrocento quaranta ducati, e presentemente la somma è avanzata a fiorini seicento.“ Il suo stipendio fu portato a 500 fl, ma tredici anni dopo egli torna alla carica chiedendo un nuovo aumento, perchè „da più anni il vitto è accresciuto circa il doppio: onde doppia è la spesa che occorre . . . la gente è accresciuta del doppio: onde le fatiche cresceranno“ e perchè ha otto figli. Questa volta però il comune fece il sordo ed egli nel '72 torna a ripetere la domanda. Del resto non era una persona molto facile il dott. Saverio Graziano. Nel 1742 egli aveva litigato a lungo col negoziante G. B. Bilfan da lui guarito e che non voleva pagargli più di tre zecchini una lunga serie di visite. Poi nel '62 ebbe a opporsi energicamente contro una tariffa per i medici e i chirurghi stabilita dal consesso politico commerciale. I prezzi erano i seguenti:

Tariffa per il Medico.

Per la prima Visita rilevativa del Male	L. 2:—
Per ogni altra ordinaria	„ 1.—
Per ogni detta straordinaria diurna	„ 1:10
Per ogni detta straordinaria notturna ad ore importune	„ 2:—
Per ogni consulta vocale	„ 12:—
Per ogni detta in iscritto	„ 22:—
o Sia un Ducato d'oro	

Tariffa per il Chirurgo.

Per la prima visita rilevativa del Male	L. 1:—
Per ogni altra ordinaria	„ —:10
Per ogni detta straordinaria diurna	„ —:15
Per ogni detta straordinaria notturna ad ore importune	„ 1:—
Per ogni consulta vocale	„ 6:—
Per ogni detta in iscritto	„ 12:—
Per ogni cavata di sangue e Denti	„ 1:—
Per applicar ventose	„ 1:—
Per le incisioni ed aperture cadaveriche	„ 22:—
ossia un Ducato d'oro	
Similmente per ogni operatione Chirurgica, come di secazione di Membri, et altre simili di grave conseguenza	„ 22:—

Tanto il Graziano che il chirurgo Patuna si ritennero offesi dall'esiguità delle tasse e non vollero accettarle „non essendo fatti juris ordine servato... richiedendosi per stabilire la tassa delle visite mediche i periti dell'Arte siccome in qualunque mestiere si pratica dalle Leggi.“ Ma il governo fece loro rispondere che o si attennessero alla tariffa o sarebbe loro sospeso lo stipendio, e il Graziano riceveva dall'intendenza di Trieste un severo ammonimento „di comportarsi con la penna e con la lingua ne' modi e termini della dipendenza e rispetto.“

Vecchio settantaduenne ebbe il protomedico una questione col chirurgo della guarnigione. La cosa avvenne così, che, ammalatosi un Carniolino, il padrone della casa dov'esso stava mandò in fretta a chiamare un chirurgo e fu chiamato il chirurgo militare, il quale, stando almeno alle sue parole, alla terza visita propose di far chiamare un medico. Il malato però volle che il chirurgo fosse presente alla venuta di quello.

Venne adunque primieramente il querelante Dr. Graziano, e poi il Chirurgo del Battaglione; nel veder questi il Dottore dal Paziente si rivoitò verso il Chirurgo con queste parole:

Caro ello, a Lei non è lecito d'intraprendere cure mediche, Lei è solamente Chirurgo per gli soldati e non per gli uomini. Sù di che gli rispose il Chirurgo del Battaglione: che Egli parlar volesse con più di prudenza; se Egli adunque creda, che li Soldati fossero bestie, e non uomini? al che il Dre proruppe in varie parole ingiuriose, e minacciovoli, e sene partì.

Nel medesimo giorno convennero ambidue nel Casino, ove osservando il Chirurgo contrario il contegno del Dottore, gl'incominciò a parlare in latino o lo domandò con tutta la civiltà, cosa abbia Egli Dottore contro di lui, che lo trattava in tal gvisa, non esser già Egli un Ciarlatano, che cercasse d'introdursi con forza presso gl'ammalati, poichè esso non andava da altri, se non ove veniva chiamato, e per così dire pregato; il che credeva anche di suo debito in coscienza, e per l'amore del prossimo;... però in luoco della Risposta *egli ricevette* dal dottore parole grubiane e minacciose.

E dopo tutto ciò, per giunta alla derrata, il dottor Graziano querelò il chirurgo militare per aver cercato d'accaparrarsi dei pazienti borghesi!

Tra i secondari di questo primario accattabrighe vi fu un dottor Giacomo Inamo — succeduto nel 1740 a un dottor

Zanmarchi, morto allora — colpito da apoplezia nella primavera del 1759, e sostituito dal dott. Giuseppe Rinaldi (nato nel 1707 e morto il 1.º IX. 1774).

Nel 1764 accanto al chirurgo Nicolò Patuna esercitava questa professione Francesco Danielich; e fu discepolo del primo Giambattista Gercich che operava nel 1779.

Il numero dei medici era di due soli fino al '73, nel qual anno essendo vecchio tanto il primario Graziano che il secondario Rinaldi, fu assunto un terzo medico, Bartolomeo Patuna, protomedico del contado di Gradisca. Nel 1778 c'imbattiamo in Giacomo Cosmini, fiumano, che chiede di far l'esame di medicina.

Nel 1779 era secondario Felice Seger e il Graziano doveva esser già ritirato a riposo, perchè da una relazione di Saverio de Orlando risulta che quell'anno esso riscoteva 100 fiorini dalla cassa di sanità e che la città faceva ricerca d'un medico.¹⁾ Sappiamo anzi che vi concorsero i dottori Francesco Ostrogovich, ch'era stato medico a Cherso, nell'Istria austriaca e á Buccari, Wohlleben e Gabrielli,

Nell'anno 1781 erano medici a Fiume Giuseppe Leopoldo Maschitz, protomedico, Felice Seger e Giacomo Cosmini. Costoro nel febbraio di quell'anno presentarono al governo una istanza perchè facesse meglio osservare i punti d'un regolamento medico pubblicato. Sembra che tre punti specialmente venissero trascurati: quello riferentesi al già accennato esame da farsi in un'università austriaca, uno che stabiliva i limiti dell'opera del chirurgo, perchè non invadesse il campo del medico, e uno infine che ordinava ai chirurghi e ai farmacisti di eseguire le ordinazioni dei medici senza giudicarle o criticarle.

Nel settembre dell'82 il giovane chirurgo fiumano Antonio Brunoro chiedeva la licenza d'esercitare la sua arte. Istanze simili presentarono l'anno seguente Matteo Ceruti, medico condotto di Pola e Cherso, e il medico napoletano Antonio Bruni.

¹⁾ In un atto dell'11. VI. 1781 si parla del „defunto medico Graziano“.

* * *

Ora che abbiamo fatto la conoscenza de' nostri antichi Esculapi ci resta ancora da occuparci brevemente delle levatrici e degli speziali.

Delle prime ci parlano con una cert'abbondanza di particolari due documenti del 1755.

Il 1 gennaio di quell'anno i giudici ricevevano dal consesso politico commerciale, per ordine dell' intendenza di Trieste, un atto per esortarli, data l'ignoranza in generale delle levatrici del Litorale, a mandare le due più intelligenti a Trieste dal dott. Filippo Gobbi „per apprendere ulteriori istruzioni.“

Al che rispondevano i giudici:

„Non manchiamo per tanto d'informar Codesto Ces.o e Reggio Consesso, d'auer Noi conuocato le cinque Mamane, che sono costituite in questa Città per l'occorenza delle Parturienti, è alla presenza delli due stipendiati Sig.ri Medici d'auerli notificato l'insinuate intenzioni dell'accenata Ecelsa Ces.a e Reggia Suprema Intendenza; Sopra di che si dichiararono l' due più anziane, cioè la Vedoua Vlach, è la Vedoua Orzon d'esser state esaminate dal acenato Sig.re D.re Gobbi, e come esse asserirono d'esser state da lui riconosciute sufficientem.te instrute, ed anco aprouatè, con agiunger la seconda d'auer essa meglio suplito con sue risposte di quello che il Sig.re D.re Gobbi abbi saputo con suoi quesiti interpellarla, che l'altre tre furono bensì da esso chiamate, ed anco siano comparse alla di lui presenza, alcuna però d'esse esser stata ne interrogata, ne esaminata, come dunque poteuano con tanta francheza esser dichiarate per Ignoranti.

Tutte le sopradette Ostetrici si dichiararono inoltre di non uolere poter abandonar queste Partorienti, è portarsi a Trieste, dicendo d'auer in questa Città Professori della Medicina Eccellentissimi, niente inferiori, anzi per lunga prattica, et esercizio della loro professione Medica, hauta qui è nell'altre città a tall' uno superiori, dalli quali sono state esaminate, et instruite prima d'esser state da questo Publico, secondo l'antica oseruanza presciete all'impiego d'ostetrici, è quallor ci fosse bisogno di poter qui da essi Sig.ri Medici nell'occorenza, e casi straordinari instruire, e direte senza agrauo della cassa Publica, è loro incomodo.

Si sono poi anco agrauati essi Sig.ri Medici, che il Sig.re D.re Gobbi senza loro interuento e informatione e contro l'uso d'altri paesi abbi intrapreso l'esame d'esse ostetrici, è persino aprouato, è abilitato alcuni Barbieri al libero esercizio della Chirurgia, Professione niente meno importante della Medica; è li stessi Chirurghi hano confessato che per l'aprovacione hano doto dar una ricognizione à esso sig.re D.re Gobi.

Si sa che questo Publico ha hauta inalterabile massima nella prescietta delle Mamane (la quale è stata sempre di prerogativa publica, come

quella, che riguarda la cautella è preseruatione delle Done di questa Città da ogni impensato accidente) di far esaminar auanti la loro prescielta l'abilità di ciascheduna dalli Medici stipendiati, è che sarebbe superfluo il cercar il procedimento con publico dispendio da longa mano de altra parte, è forsi con pegior riuscita, quando con magior sicureza trouarsi può in propria casa.

Non è questo Paese così incolto che non abbi à cuore la comune publica salute, è conseruatione; gli atti pubblici delli Consigli dimostrano ad euidenza l'impostura.

Tanto ci diamo l'onore di rappresentare a Codesto Ces.o è Reggio Consesso Politico Commerciale, à cui ci rassegniamo.

Di Codesto Ces.o e Reggio Consesso

Fiume li 22 $\frac{\text{febro}}{1755}$

Deuotiss.mi Seruitori
Li Giudici Rettori

Quanto agli speciali poco ho da aggiungere a quanto dice il Kobler a pag. 39 del III volume.

Tra quelli ivi nominati manca Basilio Baseggio. Dove egli tenesse la sua bottega non ci consta, ma si sa che ne aveva una nel 1740, chè è del 20 marzo di quell'anno un ordine dei giudici al precone Giacomo Kniffitz di portarsi alla bottega di lui e intimargli che, sotto pena di 100 ongari e di chiusura immediata, sia pronto a ricevere per il domani, lunedì 21, la visita dei medici „da principiarsi la mattina, o il dopopranzo; preparando a tal'effetto nella Bottega Tavolino, sponga, mescola, Cucchiario d'Argento, Carta, Penna e Calamajo, con le sedie apparecchiate per il Magistrato, e Seg.ro, e per li trè Medici esercenti.“

.. Gli ordinerà pure „che sotto la med.a Pena, da eseguirsi come sopra, irremissibilmente, non ardisca prestare ad altri speciali Rimedj semplici, o composti, o vtensili di qualunque sorta da visitarsi, acciò cadauno tenga li proprj da esibire, gli semplici in dispensa sopra il Banco, e li composti secondo che saranno ricercati.“

E a proposito di visite a farmacie mi sembra di non poco interesse, per i dati che ne attingiamo, il protocollo assunto dalla commissione visitatrice delle farmacie l'11 e 12 dicembre 1778, che qui riproduco per intero.

Die dicta a Prandijs.

Intervenientibus qui Supra; Si è proceduto con la Visita med.ma nella Speziaria del Sigr. Francesco Summacampagna Seniore, assistita dal di lui figlio Giovanni Battista, e dal Giovine Aloysio Frigo Sita in questa pubblica Piazza, e secondo il Dispensatorio Viennese si è principiato nella solita maniera; e si sono annotati gli mancanti Capi, ed Effetti, come

La Radice di Coltico autum-
nale, ed il suo preparativo.
Sabbina mancante.
Azeto antiseptico.
Aqua di Ginepro.
Conserva d'abrotano.
Conserva di menta.
Conserva di Coclearia.
Conserva di fumario.
Liquore adonino minerale di
Hohmana dà destilarsi per
esser diffettuoso.
Sal volatile col corno di Cervo
da rinnovarsi.
Spirito di anesi da rinnovarsi.
Solfere aurato di terza preci-
pitazione da riffsarsi.
Siroppo di Spina Vicina.

Veleni che Si Sono
ritrovati per uso di d.a Spicieria

Mercurio Sublimato corrosivo
precipitato rosso.
Buttiro d'antimonio.
Tartaro Emetico.
Zucchero di piombo.

1778. Die 12.ma Decembris Flumine
a Prandijs.

Nella Speziaria del Sigr. Antonio Puppis Sita nella Pub.a Piazza di questa Città assistita dalli Gio:vanì Domenico Damiani, ed Andrea Tomicich con il garzone Antonio Gerbez.

Innesivam(en)te alla già intrapresa Visita delle Spiziarie trasferitisi come altre volte l'Ilmo Magistrato, e gli Deputati, unitamente agli assunti si è incominciata la d.a Visita alla Speziaria del Sud.to Sigr. Antonio Puppis, e fattasi una diligente perquisizione, in Segvito si sono annotati gli mancanti Capi, ed Effetti, come

Radice di Coltico
Conserva di Coclearia
Ellectuario antifebrile man-
cante per non esistervi i sem-
plici.

Da questo protocollo possiamo ritrarre prima che tre erano le farmacie esistenti a Fiume¹⁾ in quel tempo e poi quali fossero allora i medicinali più in uso.

L'anno seguente il numero delle farmacie aumenta, perchè viene aperta (almeno il consiglio nel gennaio sollecitava dal governo il permesso d'apertura) una quarta di Carlo Pisanello juniore, figlio del farmacista Carlo Pisanello seniore, il quale nel luglio del '78 aveva venduta la sua al vecchio Summacampagna.

Quanto al prezzo dei medicinali oggi non sono in grado di dir nulla di preciso, forse tra gli atti degli anni seguenti vi sarà qualche dato in proposito. Certo è che nel settembre del '79 si pensò di adattare per Fiume la tariffa di Vienna, ma la commissione formata dai consiglieri de Zanchi e Peri, dal medico Seger e dal farmacista Puppis, incaricata d'esaminare la convenienza della cosa la sconsigliarono come dannosa per un rispetto al pubblico, per un altro agli speciali, però si proposero di riformarla in modo corrispondente alle condizioni particolari della città.

Prima di chiudere queste note, forse un po' troppo seonesse e saltuarie, devo fare un accenno al cimitero. Ognun sa che ne' tempi andati, fino a giorni a noi non molto lontani, i morti si seppellivano o nelle chiese stesse o sul sagrato intorno alle chiese, senza curarsi del danno che ne aveva la salute de' cittadini. Così naturalmente si fece anche a Fiume, dove soltanto nell'anno 1759 s'incominciò a pensare a togliere un tale inconveniente, e il 16 giugno di quell'anno il consesso politico commerciale incaricava la commissione di polizia di trovare „un sito, però vicino alla città, il quale convenirebbe per erezione d'un nuovo cimitero“, perchè „richiede la necessità di pensar ad un nuovo, non potendosi ampliar l'antico

¹⁾ Che fossero tre è dichiarato esplicitamente pure nell'informazione del Consiglio circa l'apertura della quarta farmacia.

per prevenire l'infezione d'aria, che giustamente si può temere nelle cattive influenze del sepolimento de' Cadaveri in un Luogo ristretto ed ottuso."

Sembra però che il comune non si sia data troppa premura di eseguire l'incarico, perchè l'8 maggio del '68 l'ordine viene ripetuto.

Tali le condizioni igieniche e sanitarie della città nostra fino allo scorcio del secolo XVIII. Certo siamo ancora molto lontani dal rigore moderno, ma è certo altresì che, se consideriamo i tempi che correvano, a Fiume si faceva relativamente molto per la salute dei non numerosi cittadini; e che molte altre città anche superiori e per importanza e per popolazione pur le rimanevano indietro.

SILVINO GIGANTE.

APPENDICE.

Sovra li quesiti statimi Consegnati in Iscritto dall' Illmo Sig.r Bar.e de Managetta di S. M. C. e Reg.a Congle del Comercio etc. rispondo come Siegue.

In Materia della Polizia.

- Al 1.mo. La cura, e la vigilanza sù di ciò è stata dall'Ecc.a Sup. Int. Cam.le appoggiata, e commessa graziosamente à me Assessore d'Orlando.
- 2.do. Doppo d'esser stato comunicato a qta Captle Luogotenenza il Normale fatto per Trieste io lo addatai in quanto era per ora addatabile allo stato di qta Città di Fiume, e previo il Refferato fattone a qto Assessorio Politico fù pubblicato, ed affisso ad valvas un regolamento da osservarsi, come in copia sub A.
- 3.zo. Almeno una volta ogni settimana, cioè il Sabato ogn'uno è tenuto di scopar insieme la polvere, e congregare la Fanga avanti la sua abitazione, da essere poi trasportata nel luogo destinato fuori di Città.

- 4.to Le pene dei Trasgressori sono differenti come si vede dalla sopracitata Copia, e si sono esatte L. 25. dà Costantino Dani per le aque sporche gettate sulla strada dalle sue Finestre, e L. 25. d'alcuni Macellari che havean introdotto il Bestiame in Città.
- 5.to. Le dette pene sono state incassate dal Sig. Attuario, e Cassiere de Benzoni, perche non essendo stata a me commessa la Cassa ricusai di riceverle.
- 6.to. La Piazza devon nettare li Fachini e le Fachine col aggiuto delli Sbiri, come anche il primo Stradone nel Borgo, con qto però che quei abbitanti intorno debbono scoppare avanti di se.
- 7.mo. Alli quali Fachini, e Sbiri non vien pagato nulla essendo tenuti gratis.
- 8.vo. }
9.no. } Con che resta soddisfatto a questi tre Quesiti.
10. }
- 11.mo Nel corrente Anno ho io fatto fare in differenti siti della Città cinque proffonde Fosse sin' all'acqua coperte di Lapidà, dove per via di soteraneo Canale vanno scorrere, e sepelirsi quell'imondezze che vedeansi sgorgare dalli fondi di certune Case, e difondeansi per le strade il tutto a spese delli Possessori delle Case medesime.
- 12 La maggior parte delle Case, particolarmente nel piano della Città hanno S. V. i loro proprj necessarj. Taluni che son scavati sin all'acqua non fa bisogno d'evacuarli, se non rare volte. Altri poi, che sono nel terreno asciuto, e pietroso alor che sono pieni vengono evacuati a spese private dalla gente di qto Mestiere, che in certi tempi dell'anno, a tal'oggetto spontaneamente sen' viene dalla Carniola, e nelle Mastelle cuoperte transporta fuora quell'imondezze, e le versa nella Corte del Fosso della Città presso il Mare dietro il Bastione di S. Girolamo.
- 13.o. In Fiume non vi sono per anco le Caserme, mà la Guarnigione stà collocata in questo Cese Castello dove quei S. S. Officiali sotto l'inspezione del Sigr. Militar Comandante, e Luogotenente de Gerlizi hanno cura della netezza di quel luogo.

- 14.to. Presentem[en]te hò io l'incombenza che dalli Sig.ri Giudici venghi fatto, e riparato dove occorre in buona forma lo lastrico della Città, e la spesa siccome in passato, va à carico della Comunità.
- 15.to. Dall'anno 1728 non si è fatta in ciò spesa di qualche considerazione. Quest'Anno per alcuni Clafteri di strada m'informano li Sig.ri Giudici aver speso f. 14 incirca. Il più che rimane sonnosi espressi di fare nell'Anno prossimo all'occasione della venuta delle Matà Impli.
16. Le Androne vengono netate a spese delli Possessori delle case frà quali elle sono.
- 17.mo. In Città v'è un solo publico necessario sull'acqua che recentemente ho fatto riparare, ma nel Porto e nel Borgo non v'è n'è nessuno.
- 18.vo. Non è concesso a nessuno tener Bestiame vivo in Città (eccettuati i Cavalli) e con tutto il vigore si sono obbligati a ritirarlo fuori quei Macellari che in passato lo trattenevano dentro.
19. A tutti è lecito tener Bacchi di seta, o sia Cavalieri in Città, perchè fuori non si hà il comodo bisognevole.
20. Tre per ora sono i Fornelli da tirar setta, cioè un nel Cortile del Convento delle M. M. Monache dove vien tirata la Galletta loro propria, e p. pagamento l'altrui. Il secondo è delli Eredi quondam Giacomo Zanchi nel cortile della loro Casa. Ed il terzo di Emanuele Peretti nel Cortile della Casa Wassermana.
21. Egli non è permesso di lavare la Biancheria in Città, nemeno di versare sulle strade la sporca Sappopaccia. Si fa bensì dà tutte le Famiglie la bogata, e poi si portano i panni a lavare fuori nelle aque correnti.
22. 23. 24. Il Bestiame morto, che talvolta trovasi sulle strade si fa levarè via dai Sbiri a spese del Padrone quando sia cognosciuto, e se questo è incognito vien sbrattato dalli med.mi senza pagamento (intendendosi ciò delle bestie piccole, come Gatti, Toppi ecc. mà il Bestiame grosso se viene a morire, il Proprietario dee pagare essi sbiri, o trovar altra gente a sue spese con farlo sotterrare dentro una sufficiente profonda fossa discosta dall'abbitato). E

ne casi di mortalità de' Bestiami si fanno seppellire in profonde fosse con calce viva, dove secondo li accidenti si trova più appropriato.

25. Non vi sono Capi di Contrada, e benchè lo statuto di Fiume in una delle Rubriche li supponga, a mio ricordo però non sò d'essere mai stati; sò bene che il Pubblico in congiuntura d'un Regolamento ideato p. li casi degl' incendj aveva in animo di costituirli.
26. Molte case hanno le loro scaffè, alcune le quali non l'aveano, le hanno dovute fare in quest'Anno altre ancora restano da farsi.

Toccante il Regolamento dei Macellari.

- Al: 1.mo. La cura del Macello l'hanno havuta sin'ora con subordinazione alli Giudici, et alla Capitania Luogotenenza li due Stimatori publici, li quali ogn'Anno vengono eletti ex gremio dal Consiglio della Città.
- 2.o. La Carne si vende qui a peso grosso Veneto.
 - 3.o. } Alle carni si mete la Tariffa giusta la loro qualità come
 - 4.to. } dalla Copia sub B, però secondo le circostanze la medesima viene talvolta variata.
 - 5.to. Il Bestiame viene condotto per lo più dalla Croazia frequentando questi Macellari il Mercato di Scriglevo sopra Buccari dove sogliono tutte le settimane provedersi di Bovi, di Castrati, e S. V. di Carni di Becco, e Montone. Ne viene pure qualche partita dalli contigui Territorj di Buccari, di Grobnoico, e di Castua, siccome ne suppedita alquanto il Territorio di Fiume stesso, di Tersato, e di Costrena. Il Vitello si hà in maggior parte dalle Signorie Gerovo, e di Ciabro confinanti col detto Dominio Buccarano, e anco qualche volta se nè hà, ma in poco numero dalli Territorj di Castua, di Grobnoico, e di Fiume. Le Carni Agnelline finalmente e li Capretti si hanno dalle Giurisdizione di Castva, e dalli Territorj circonvicini compreso il Fiumano.
 - 6.to. Più volte si è provata qualche penuria di Carne di Manzo specialm.te in Primavera.

- 7.mo. Frequentem.te si ha buona Carne, mà talvolta accade ancora d'averè assai trista, d'ordinario per colpa dei Macellari sprovvisti di Capitale, e mal sicuri.
- 8.vo. Secondo le informazioni avute vengono macellati alla Settimana al più 50 Capi Bovini.
- 9.no Attualm.te sono N^o 50 Macellarj, frà quali però sono soli 5. di qualche abilità.
10. A nessuno s'impedisce in Fiume l'esercizio di qta Professione.
- 11.mo. E per esercitarla non fà duoppo che sia Cittadino.
- 12.mo. Nè perciò debbono pagar alcuna cosa, ne vanno soggetti a verun aggravio.
- 13.mo. Dappoiche è macellato il Bestiame grosso deve visitarsi la Carne dalli detti Stimatori pubblici, li quali conforme la qualità gli prefigono il prezzo, tansando la buona grassa a Soldi 5. la libra grossa Veneta, oltre di che v'è il costume d'affiggere al Macello la Tariffa delle Carni, come in detta Copia B.
14. Per risposta a questo punto servirà la succinta Copia B.
15. In tempo d'abbondanza il Macellaro non suol dare la giunta, o pure la dà dall'istessa qualità della Carne, ma per l'ordinario vi aggiunge qualche porzione di Tripe, di Collo, e di Testa.
16. Con questi Macellari il Publico di Fiume non hà nessuno Contratto.
- 17.mo. Il medesimo Publico avea anni sono provisto delle Bilancie bollette dette Schutwagen, una delle quali viene adoperata da un Macellaro, gli altri usano le piciole Stadere ordinarie Veneziane.
- 18.mo. Sarebbe spediante, che ogni Macellaro usasse la Bilancia detta Schutwage perchè più sicura. Non sarebbe però utile al Popolo l'introduzione del peso di Vienna perchè dove adesso il Macellaro vende la Carne a soldi 5. la libra che è di Oncie 12 grosse venete, allora vendendo al peso di Vienna, che cresce solo 17 p. 100, e forma Oncie 14. grosse di Venezia presumerèbbe venderla almeno a soldi 6. se non più, e così per le due oncie di

crecimiento verrebbe a ricevere un soldo, quando p. altro à raguaglio di soldi 5. a libra Veneta le due Oncie importano meno di un soldo. Dissi: almeno venderebbe il funto di Vienna a soldi 6. imperochè dandolo p. meno egli non verrebbe a ricavar quel tanto ricava presentemente vendendo a soldi 5 la libra Veneta. Finalm.te qualor in qto genere introdur si volesse il peso di Vienna, sarei di parere, che prima di mettere ciò in esecuzione il Governo di Fiume usasse diligenza per aver altri Macellari idonei, e pratici del Mestiere, con stabilire secco loro e i prezzi, et il peso, a cui dovranno servire questa Città, imperochè qti che attualm.te la servono, sono tutti gente rozza, inabile, et incapace della ragione, eccettuatine due soli di qualche vaglia

- 19.no. Già fù detto di sopra, che qui si vende la Carne a peso grosso di Venezia.
20. Li Pesi hanno il Bollo Veneto.
21. Succedono pur tropo dei Disordini in qto particolare, e li Macellari sono soliti usare parzialità dando ad alcuno, che non è pratico nel comprare, il peggior boccone, ed anco della Carne non buona, e mal sana, altri poi o p amicizia, o per interesse, o per timore servono con distinzione.
22. Non mi consta che i Giudici, o chi altro abbia la carne a minor prezzo degli altri, se non forse quelli, i quali, come corre voce anticipano ai Macellari qualche danaro p investirlo in comprita del Bestiame.
23. Nel tempo passato li Macellari conservavano il Bestiame in certe Stalle nella parte superiore della Città. L'anno scorso però gli fù ciò proibito, onde attualm.te lo tengono parte in una stalla di là dai Capuccini, e parte dentro un Casale senza tetto esistente nel Borgo, e finalm.te per mancanza di commodità, che non curano di procacciarsi trattengono p. lo più il Bestiame grosso sub nudo Jove legato giorno, e notte frà le Barche dirimpetto all'attual Macello.
24. Certamente a mio debil parere potrebbesi il Macello presto trasportare in altro sito più confacevole di qto, che in

25. verità deturpa la Città. Per averlo vicino, et in Meditalio della Città, e del Borgo si potrebbe trasferire dietro il Bastione di S. Girolamo, la dove l'Aqua del fosso della Città v'è a sboccare nel Mare. Potrebbe ancora collocare nelle Lucche appresso l'acqua che scorre nella Fiumara sul Fondo d'una Vigna appartenente alla Confraternita del Carmine mediante il pagamento del fondo medesimo, il qual luoco sarebbe pure a proposito, attesoche siccome il Bestiame p' lo più viene dalla Croatia, così senza passare avanti la città, appena transitato il Ponte della Fiumara condurrebbersi immediatamente al Macello. Egli è ben vero che qto sarebbe a veduta del Mondo, che viene al passeggio della detta Fiumara, ma p. oviar ciò, et il cattivo odore, che naturalm.te deriva dal Macello, potrebbe il medo ritirar alcuni Claffter più indentro nella Vigna stessa, e tanto più riuscirebbe confacevole il detto sito, qualor venisse aperta la già ideata Strada dietro della Città principiando dalla Vecchia Zuchereria p. mezzo delle dette Lucke sino alla Fiumara. Per macellare il Bestiame basterebbe pro hic, et nunc un solo delli detti due luoghi, all'incontro per vendere le Carni già macellate sarebbe obbligo dei Macellari stessi di fare a loro spese, o di prendere in affitto tanto nel Borgo, come nella Città dei Botteghini da potersi chiudere, et aprire come in altre Città regolate, tenendoli con la più possibile netezza; nel qual caso crederei à proposito un altro spediente, cioè che per impedire quanto fia possibile le frodi, e gli inganni, distinte, e separate dovessero essere le Boteghe per le carni buone, come il Manzo, di Vitello, di Castrato, e di agnello etc. ed altre dove s'avesse a vendere la Capra, la Pecora, il Montone, e S. V. la Vacca talmente che dove si tagliassero quelle, non fosse lecito di vendere queste sub poena, et poennis etc.
26. Il Macello presente non puol essere netto, ne pollito, mentre ivi si macella, si scortica, e si taglia la Carne senza riserva da gente, che non si intende nè della Polizia ne del mestiere.
27. Siccome il medo è da ogni lato scuoperto con il solo tetto, che lo ricuopre, così non si chiude, ne meno si puol mai chiudere, e vi si vende la Carne fino che se ne trova

28. a tutte le ore eziandio li giorni di Domenica eccettuatone solo il Venerdì. E quando ivi non si truova della Carne, convien riceverla nelle Case delli Macellari medesimi, i quali più volte ne tengono qualche quantità in riserbo.
29. Ai Macellari non è assegnato alcun luogo da pascolare il Bestiame, perchè il Territorio Fiumano non tiene verun pascolo pubblico, se non li Comunali, dove non puono pascolare li Capi grossi, mà solo li animali minuti.
30. A qto punto servirà la risposta data al 28.vo.
31. Li Macellari conprano frequentem.te li Agnelli, e Capretti, che dai sudditi Castuani vengono portati a Fiume, e poi rivendono li medmi.
32. Il macellare non è proibito a nessuno, e però tanto ai Macellari di Fiume quanto ad ogni altro suddito Paesano, e Forastiero egli è lecito in ogni tempo macellare, e vender Carne.

Terzo punto toccante il Regolamento in materia degli Incendj.

- Al 1.mo. Siccome la cura sopra di ciò l'hà havuta in passato il Cese Rappresentante, e Capo pro tempore con gli Giudici della Città, così presentem.te sino à nuovi graziosi ordini parmi, che principalm.te risieda appresso la Cese Rappresentanza, e Capitania Luogotenenza, et insieme appartenghi ad essi Giudici con la solita subordinazione alla medesima.
- 2.do. In qto particolare io non sò esservi altra Regola, se non che nel caso di qualche Incendio il Sigr Luogotenente Cese con li suoi assessori, et il Magistrato della Città sarebbero, et esser dovrebbero i primi ad accorrer al luogo per dar gli ordini e p. animar il Popolo a prestar ogni aiuto, e soccorso p tall'oggetto si danno i consveti segni con la Campana del Castello, et altre. Essendovi Guarniggione si fà di più girar il Tamburo p. tutta la Città, e Borgo. V'accorre in aggiuto la Milizia v'accorono i Marenari, i Calefatti, li Muratori, li Fabri et altri Artigiani più abili, con li loro proprj stromenti per tagliare, rompere, separare etc. I Facchini e li Sbiri hanno

debito di portar, e apprestar aqua nelle Mastelle. Li Padroni di Casa sogliono mandar spontaneamente chi uno, e chi più di famiglia loro con secchi, e Cabli, e quando abbisogni, si constringono i renitenti, ed i neghitosi della Soldatesca, dalla quale frà tanto vengono poste le guardie nei Luoghi opportuni p. cautela, et à scanso degl'eccessi, e disordini soliti succedere in simili accidenti.

- 3.io. Io mi ricordo che regnante l'Augustissimo Imperadore Carlo sesto di gloriosa memoria era stato intimato dagl'Eccelsi Tribunali di Gratz al fù Capitano di Fiume Sige de Hoehenwarth un voluminoso regolamento Feuerlöschordnung in stampa, e che allora in alcune conferenze tenutesi, studiavasi d'attarlo a qta Città di Fiume, ma à causa della deficienza di mezzi necessarj p la provista di bisognevoli ordegni, e requisiti rimase imperfetta l'impresa.
- 4.to. La Città non si truova avere nessuno di qti requisiti suoi proprj, mà come dissi di sopra l'Àrtiggiani specialm.te li Calafatti, li Marinari, e li Fabri di loro spontanea volontà accorono con li loro instrumenti dell'arte che si truovano havere, e che si procurano dove più presto si puole, come Manaje, Magli, Scale etc.
- 5.to. Per risposta à qto punto servirà la già data al 2.do.
- 6.to. Non mi consta che alcuno fosse stato castigato p li fuoco presso di lui insorto.
- 7.mo. Le Case di Fiume non sono solite tener altra sorta di requisiti p difesa dell'incendio, se non dei vasi d'Aqua in Cucina la notte per hauerla più pronta alla mano nel Caso di qualche accidente improvviso.
- 8.vo. Quivi non si hà, che un solo spaccia Camino senza nessun Lavorante, ne giovane di Mestiere.
- 9.no. Non è proibito a nessuno il far spacciare il proprio Camino dalla sua gente di Casa.
- 10.mo. Al suddetto spazza Camino dalla Cassa della Comunità vengono da un Anno in qua pagati f 13:36 x.ni p. l'annuo trattenimento à condizione, che faccia la sua dimora a Fiume.

- 11.mo. Non è determinato il quantitativo da pagarsegli p. la sua fatica, se non che a proporzione della grandezza del Camino se gli sogliono pagare al più 6 grossi.
12. Alcuni padroni di Casa lo fanno nettare più, altri meno frequentem.te, chi ogni trimestre, e chi più spesso.
13. Li mantelli dei Foccollari sono di muro Posticcio, di cioè dire di pareto intessuto di verghe di legno con malta, e calze.
14. A qto quesito serviva la risposta data al 2.do.
15. Siccome a cagion dell'angustia della Città nelle Barache di legno fuori nel Borgo abitano intiere Famiglie d'alcuni Artiggiani, e di qualche marcante di Legnami, così viene alle medme permesso di far ivi fuoco, con qto però che à scanso di maggior pericolo sono stati obbligati a fabbricarsi li Camini di muro.
16. Li Camini di quelle Case, che fanno magior fuoco sono tirati in debita distanza fuori del tetto, solamente li 4. Forni, ove si cuoce il panne, hanno i Camini tanto bassi, che non solo non trapassano i Tetti, mà appena giungono all'altezza delle 1.me Fenestre delle circonvicine, e contigue case, e di più sono essi camini dei Forni di puro nudo Legname.
- 17.mo. Intorno à qto non si usa verun altra particolar precauzione, e se non che la Calzè viva si ammorza in loco aperto, et in debbita distanza, di materia accendibile, onde non si è dato esempio di qualche sinistro successo.
- 18.vo. Quando non vi esisteva la guarnigione di Milizia regolata, allora la comunità di Fiume era solita instituire le guardie notturne, che dalla gente Paesana si faceva per rolo costantem.te sotto la Casa della Città in prospetto della Piazza. Ora non si fanno più simili guardie, se non che dalla milizia che trovasi di Presidio si tengono le Sentinelle alla Porta inferiore della Città, e nel Cese Castello, ove sono i due Corpi di guardia, e sorgendo fuoco in qualche parte, si dano dalle medme sentinelle li soliti contrassegni, con tiri di Moschètto, e col Tamburo, fuordiche non habbiam' havuto, ne habbiamo altra sorta di guardie contr' il fuoco sia qualunque ventc esser si voglia.

19. Li Camini si fanno visitare da periti Muratori nel solo et caso di qualche denuncia, o di accusa, e querella di qualche vicino. Nelle Case buone sono spaziosi quanto basta, e son tirati con precauzione, in debita distanza dalle Travamenta, mà in certe altre Casette, e nei Tugurj abitati dalla povera Plebe sono mal regolati.
20. Quivi sono rarissime le Stufie con Tubi, ma tengono i rispettivi loro Camini.
21. Vi è una Torre da Polvere appresso le mura nella parte Superiore della Città, e chi la polvere vende alla minuta, ne tiene qualche libra dentr'un vaso di Latta, o sia banda stagniata nella Bottega, e di più riserba nella suddetta Torre.
22. Senza Scienza di chi hà il comando Militare non si ardisce tirare in Città, e nel Borgo.
23. Sono consvetti quivi li Fuochi di S. Giovañi.
24. A questo quesito serve la risposta data sul 2.do et 18.vo.
25. Le persone Ecclesiastiche, e Regollari non concorrono in persona all'estinzione degl'incendj.
- 26.mo. In qualunque luoco insorga il fuoco sia in Città, o sia nel Borgo, si pratica l'istesso, et i contrassegni non sono differenti.
- 27.vo. Dopo amorzato il fuoco si lascia qualche guardia, che secondo le circostanze più, o meno vegli sul luoco, acciò risvegliandosi la fiamma non prenda nuovo possesso.

Quarto punto toccante la cumune Sicurezza della Città e del Paese.

- Al 1.mo. La cura di qto hà in generali la Luogotenenza Capitaniale.
- 2.do. Capitando e. g. a Fiume una persona sospetta si fà arrestare, si costituisce, e si esamina, e poi a misura di quel, che si è rilevato, o si ripone in libertà se è innocente, o si carcera se reo, et al Giudice de' Malefizj si rassegna.
- 3.io. Dappoiche vi è di guarnigione la Milizia regolata, che occupa li posti delle guardie, la comunità non usa più le sue Custodie.

- 4to. Il Pubblico di Fiume tiene sotto la Casa del Consiglio due Prigioni capaci p. cinque Persone. Nel Cese Castello sonovi in due Torri prigioni 4. capaci per 18 persone, et altre due Prigioni nel fondo p. persone otto, et inoltre v'è una Camera per cinque arrestanti.
- 5to. Non mi è noto il N^o preciso di questa Popolazione mà io la giudico ascendere incirca à 3500 anime.
- 6to. Dalla peritazione stata fatta dei danni del Terremoto sopra le Case della Città, e del Borgo, io dessumo esservi incirca N^o 364 oltre li conventi, il Seminario, et il Collegio.
- 7mo. Non sono in uso altri raporti, se non quelli, che la Milizia li dà a qto Sigr Luogotenente in virtù del comando militare, e dal mede havrà havuto chi tiene Osteria di portargli la cedola di quei, che in essa capitano.
- 8vo. Siccome gli arrestanti p. sicurezza del Paese venivano et in passato esaminati dalli Cesi Rappresentanti
- 9no. pro tempore, così è probabile che dalli med.i ne sia stato pure tenuto il Registro. Però dacche è istituito il presente Assessorio Capitaniale, non si è ancora portato in Sessione simil Caso.
10. Gli Arrestanti p. sospizione, se rilevansi innocenti, non pagano nulla p. l'Arresto, mà se rei lo devono pagare, cioè petizze nove quando con braccio Militare la persona viene fermata fuori di Città, e petizze cinque quando dentro; l'istesso procede negl' arresti per qualche debito Civile.
- 11mo. Si potrebbe ben far la numerazione, e conscrizione delle Case, e credo che p. riflessi interessanti il buon governo della Città sarebbe altresì spediante, ma senza strepito p non mettere gli abitanti nell'apprensione, e nella tema di qualche novella imposizione, e con ciò ritardar dall'esecuzione, e disanimar quei ch' hanno volontà, o che sono intenzionati di agrandire il Paese con nuove Fabbriche.
12. Le armi curte come Pistolle, Stili etc. sono indistintamente, e dallo Statuto, e dalle Cese patenti generali a tutti gli abitanti proibite. Li Turchi praticando in Città doppo terminata la Contumazia portano i consueti loro

Cortelli. Similm.te i Parastini, et altri Dalmatini, e Levantini capitando à qta parte portano le solite loro Armi. Il cinger spada non è espressam.te interdetto a nessuno, usandole il Nobile, e l'ordinario Cittadino, e p. fino alcuno dei Artiggiani.

13. Molti sono i Mendici, per lo più Forestieri dalle circon-
et vicine Giurisdizioni, e Signorie particolarm.te della Car-
14to. niola, dei Fiumani è la minima parte.

15to. Vi è un misero Ospitale istituito per pochi poveri del
Paese, li quali hanno il puro Tetto, Letto, e soldi 6 alla
settimana, e certe altre piccole Elemosine in certi deter-
minati giorni dell'Anno.

16to. Poichè la Comunità di Fiume non hà fondo da poter
riccoverare tutti li Mendici del proprio Distretto, molto
meno quelli del circonvicino Paese, non sarebbe à mio
debol parere altro mezzo migliore p. dargli ricetto se non
con impiegare li più abili in qualche publico lavoro, al-
loreche se ne dasse l'apertura. In difetto sarebbe bene
di Licenziarli con qualche puoca elemosina via di Fiume,
e non più ammetterli: mà à qto fine sarebbero necessarie
le Sentinelle a tutte le porte della Città con ordine espresso
di non lasciarli entrare, e li poveri del Paese volendo
mendicare dovrebbero portare addosso qualche divisa per
poter esser conosciuti, e contradistinti.

17mo. Presentemente non mi consta di veruna Persona sospetta.

18vo. Lé Taverne stanno d'ordinario aperte sino le Ore 8
della Sera nell' Inverno, e sino le 9 nell' Estate, e le Bot-
teghe di Caffè si chiudono ordinariam.te quasi due Ore
più tardi.

19no. La gente sospetta, e che di notte fanno dell'insolenze
vengono dalla Milizia atrappate, e trattenute nel Corpo
di guardia appresso la Porta maggiore della Città provi-
soriamente, e talvolta si conducono nell'altro Corpo di
guardia che è nel Cese Castello.

20mo. Le case qui in Fiume non vengono mai generalm.te
visitate, se non qualchuna allorquando vi si credesse ri-
fuggiato qualche delinquente, o che fosse sospetta di
qualche grave Scandolo.

Quinto Punto concernente il Regolamento del Mercato.

Al 1.mo. Sopra le fiere a nessuno è specialm.te appoggiata questa incombenza, mà il Governo, et il Magistrato nel caso di alcuno eccesso, o disordine deve opportunam.te provvedere e riparare.

2do. Il Mercato Settimanale del Bestiame recentem.te conceduto alla Città, dall'Augustissima Sovrana ogni Sabato, non ostante le pubblicazioni. et inviti uffiziosamente fatti; egli non conseguisce il suo effetto à ntio parere per le Seguenti raggioni. Primo, perchè qui non vi sono ancora preparati li commodi necessarj, cioè la Piazza, le Stalle, e li recinti da trattener, o ricoverar li capi minuti, e grossi intorno al destinato luoco dietro la Città, principiando dalla Zucchereria Vecchia per mezzo delle Lucke verso il Ponte della Fiumara, affinchè il Bestiame calando dalla Croazia, senza dover per circuito passare avanti la città con incommodo della gente, potesse directa, et brevi via girsene subito al luoco del Mercato, che come dissi è dietro la Città. Secondo perche non abbiamo nessun Pascolo publico, dove potessero frà tanto li Venditori lasciar foraggiare i loro animali, rineressendoli di dover comprar, o condur secco Erba, o Fieno per loro alimento. Terzo perche il Mercato di Scriglievo il quale si fà ogni Venerdì sopra Buccari, egli è troppo vicino a Fiume, e li compratori già usati da lunghissimo tempo andare collà per quella giornata provedonsi ivi di tutto il bisognevole, e perciò li Venditori Mercanti stimano che calando poi il di seguente col r residuo Bestiame à Fiume farebbero un viaggio infruttuoso: e questo r riflesso a me sembra assai convincente, essendo cosa molto naturale, che se il Mercante credesse di poter con utile far Esito di Sua Mercanzia, non lascierebbe certam.te di proffitar della congiuntura, mà ben volentieri condurrebbe al Mercato il suo Bestiame, nè gli rinerebbero tanto la poca spesa dell'Erba, e del Fieno. Quarto Finalm.te perche passando il Bestiame la cosi detta Chetina, che è una Schraga sulla strada di Buccari, deve ivi pagare all'aministrazione Com.le un certo Dazio, cioè 9 grossi,

et 1 soldo d'ogni Bove 6 grossi, et un soldo d'ogni S. V. Vaccaia soldi 4 d'ogni capo minuto Maschio, e soldi 2 d'ogni capo minuto femina. Nè giova il provvedimento fatto, in Virtù del quale il Bestiame calando al Mercato di Fiume e ritornando invenduto non soggiace à qto Dazio, perche il Morlacco benchè gli riuscisse di vendere tutto quello che meno, con tutto ciò secondo le Relazioni, che io n'ebbi da quei che trafficano in qto genere, egli non vuol caricarsi del detto Dazio, e si contenta più tosto di fare il già incaminato suo negozio in Scriglievo senza inoltrarsi a Fiume.

- 3io. In Fiume non abbiám alcun Mercato settimanale se non suddetto dei Bestiami, che per li sù accennati Ostacoli rimane infruttuoso, bensì tutti li giorni della Settimana or più, or meno specialm.te la Domenica capitano alla Piazza i viveri come Polami Erbaggi, Frutta, Latticinj, Butiri, Legumi.
- 4 Nel Territorio Fiumano vi sono Molini 7. cioè 5 principali di qto parte della Fiumara, e 2 nell'aque delle Brajde, e di S. Cecilia. Altri 4 Molini sono nella Fiumara stessa, mà dall'altra parte del territorio di Tersato in tutto sonovi Ruote N^o 21.
- 5to. Le Vettovaglie ci vengono da molte parti, Le Carni d'ogni sorte e le granaglie dalla Croazia. Il Polame, il volatile, li Butirri etc. il Vitello dalle Signorie nella Stessa Croazia situate come Gerovo, e Grobnieo, il qual ultimo ci fornisce molto di Butirri, Ova, Laticinj, Erbaggi, et altri generi diversi, siccome ne riceviamo ancora dalli Castelli della Giurisdizione di Castua, e qualche genere dalle vicine Ville del Cragno; l'Istria finalm.te Imple ci suppedita Vini in copia, e ne' suoi tempi del Pollame d'ogni qualità. In oltre molte, e varie vettovaglie ci vengono recate per mare dalle Provinzie del Regni di Napoli dal Levante, dalla Dalmazia, dall'Istria Veneta, dal Friulli, e dallo stato Pontificio.
- 6to. Vi è la Tariffa del Pane, detta il Calmiero come in copia sub C.
- 7mo. La Città non hà nissun Fontico.

- 8.vo. Le misure delle granaglie, siccome del Vino, Oglio, et accèto sono speciali, e proprie della Città. Le misure delle robbe di Lana, Lino, e di Setta sono Veneziane. La sola misura delle Telle Cragnolline, è anche ella propria di Fiume, e s'appella Mazza, che forma braccia 2. et un quarto incirca Veneziani. Li pesi sono Veneti.
- 9no. Non v'è altro che un solo Thedesco il quale Mesi sono hà intrapreso far pane al uso di Vienna. Ma delle Pancolle (*sic*) vi sono da cinquanta incirca, che lo fanno a uso del Paese
10. Circa i Mollini non v'è altra regola universale, se non queste che per la maccinatura d'un Staro di Grano il Mollinaro si puol trattenerne 5. libre di farina compresavi l'una che si giudica andar in aria. Tra li Mollinari poi, e li Proprietarij delli Mollini le regole sono particolari dependentem.te dalli differenti priuati patti che stipolano da se.
- 11mo. Il consumo dei grani, e della farina non si sà, e stimo non essersi forse mai saputo, ne meno curatosi di sapere, se non per quello potesse unicam.te abbisogniare alli soli abbitanti, potrebbesi però ben giudicare incirca praticando le opportune diligenze. Egli è certo intanto d'essere questo consumo assai grande non tanto in rapporto a quel che si fà dal Popolo di Fiume, quanto a quel molto di più che consumano i Bastimenti provedendosi di Biscotto, e che và consumarsi fuora del Paese, a tutti li circonvicini Dominj, e Giurisdizioni p. l' Istria e Carniollia per la qual parte viene estratta una molto considerabile quantità di quei Formentoni che tutto l'Anno si vegono qua capitare per Mare.
- 12mo. Il Territorio Fiumano produce Vino, Oglio, Grano, Erbaggi, Frutta etc. mà di tutto qto in poca quantità essendo molto angusto, e pietroso, il Vino pero supera tutti gli altri prodotti.
13. La Farina vi si vende a peso di Libbra.
14. Circa questo quesito si degni restar informata non essere quivi veramente i cosi detti Graislari, cioè quei che professano solo vendere legumi, mà indistintam.te questi, e dalle Popollane in Piazza, e da alcuni Botteghari frà gli

altri generi di merce della Bottegha, e dalli Padroni di Barche, e dà Marinari che dè detti Legumi soglien portare per mare. Quindi è che circa qto particolare non v' ha nessuna regola mà compra, e vende chiunque vuole, et quanto vuole senza differenza ne di tempo, ne di luogo.

- 15to. Il Pane di formento si fà ordinariam.te di 3 sorti, cioè bianco, di tutta farina e negro. Alcune volte le Pancocole ne fanno ancora del gioletto, vale à dire dal grano Turco, o sia Formentone. Finalm.te d'alcuni mesi in qua un Pistore tedesco hà intrapreso a far pane più scielto all'uso di Vienna, come fù detto di sopra.
16. Egli è permesso a tutti si Paesani, che Forestieri di far e vender Pane.

France Saverio de Orlando.